

REGIONE PIEMONTE BU13 30/03/2023

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida - Ceva (Cuneo)
Statuto dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida

Allegato

 <p>Comune di Battifollo</p>	 <p>Comune di Castellino Tanaro</p>	 <p>Comune di Castelnuovo di Ceva</p>	 <p>Comune di Ceva</p>	 <p>Comune di Cigliè</p>
 <p>Comune di Leseugno</p>	 <p>Comune di Lisio</p>	 <p>Comune di Mombasiglio</p>	 <p>Comune di Montezemolo</p>	 <p>Comune di Niella Tanaro</p>
 <p>Comune di Priero</p>	 <p>Comune di Roascio</p>	 <p>Comune di Roburent</p>	 <p>Comune di Rocca Cigliè</p>	 <p>Comune di Sale delle Langhe</p>
 <p>Comune di Sale San Giovanni</p>	 <p>Comune di Saliceto</p>	 <p>Comune di Scagnello</p>	 <p>Comune di Torresina</p>	 <p>Comune di Viola</p>

UNIONE MONTANA DI COMUNI DENOMINATA
“UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA -
– ALTA VALLE BORMIDA”
STATUTO

Sommario

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	
Art. 1 - Principi fondamentali	
Art. 2 - Finalità.....	
Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni	
Art. 4 - Sede dell'Unione montana	
Art. 5 – Durata dell'Unione montana.....	
Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso	
Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento	
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE	
Art. 8- Organi dell'Unione montana.....	
Art. 9 - Consiglio dell'Unione montana	
Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana	
Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana	
Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana.....	
Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana	
Art. 14 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana	
Art. 15 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio	
Art. 16 – Composizione della Giunta dell'Unione Montana	
Art. 17 – Competenza della Giunta dell'Unione Montana	
Art. 18 – Funzionamento della Giunta dell'Unione Montana.....	
<u>Art. 19 -IL Presidente dell'Unione Montana.....</u>	
<u>Art. 20. Competenza del Presidente dell'Unione Montana</u>	
Art. 21 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana.....	
Art. 22 – Divieto di incarichi e consulenze.....	
Art. 23 – Permessi, indennità	
Art. 24 – Regolamenti.....	
TITOLO III - PARTECIPAZIONE.....	
Art. 25 – Criteri generali	
Art. 26 – Consultazioni	
Art. 27 – Istanze, osservazioni, proposte	
TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	
Art. 28 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana.....	
Art. 29 – Convenzioni.....	
Art. 30 – Accordi di programma.....	
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE	
Art. 31 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	
Art. 32 – Organizzazione del personale	
Art. 33 – Personale dell'Unione montana	
Art. 34 –Stato giuridico e trattamento economico del personale	
Art. 35 – Segretario dell'Unione montana	
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO.....	
Art. 36– Ordinamento	
Art. 37 – Risorse finanziarie	
Art. 38 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana.....	
Art. 39 – Attività finanziaria	

Art. 40 – Bilancio.....	
Art. 41 – Rendiconto.....	
Art. 42 – Controllo interno.....	
Art. 43 – Controllo di gestione.....	
Art. 44 – Revisione economica e finanziaria	
Art. 45 – Tesoreria	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	
Art. 46 – Entrata in vigore	
ALLEGATO 1.....	

**UNIONE MONTANA DI COMUNI DENOMINATA “UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E
CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA”**

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

- 1) L’**Unione montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida**”, composta dai Comuni di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Niella Tanaro, Priero, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. Piemonte n. 14/2019. L’Unione montana è Ente locale ed è costituita per l’esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2 secondo il modello generale dell’*unionemista*” prevedendo che l’unione eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e servizi per conto dei comuni aderenti, anche in ottemperanza alla legge regionale n.14/2019 avente a titolo “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna (B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n.15).
- 2) Il territorio dell’Unione montana è costituito dall’insieme dei territori dei Comuni di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Niella Tanaro, Priero, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, e Viola.
- 3) All’interno dell’Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
- 4) L’Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 5) L’adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall’Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell’ente.
- 6) In caso di adesione di altri Comuni sarà facoltà dell’Unione Montana quella di valutare ed eventualmente regolamentare una quota di accesso e di adesione.

Art. 2 - Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell’Unione montana:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l’ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all’Unione montana, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l’Unione montana promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L’Unione montana esercita:
 - a. le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44 secondo comma della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani e della normativa regionale di attuazione del dettato costituzionale
 - b. le funzioni amministrative nelle materie di cui agli articoli 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che in ragione della specificità delle zone montane sono esercitate in forma associata
 - c.
 - d.
 - e. Le Unioni Montane oltre alle funzioni di cui all’art. 2 comma 2 del presente statuto:

- gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
- organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
- promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
- riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
- promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

Esse concorrono altresì:

- alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
- alla difesa dalle valanghe;
- al mantenimento dei servizi essenziali;
- a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
- allo sviluppo dei servizi digitali;
- alla promozione delle attività culturali.

Le suddette funzioni possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

Tali funzioni sono attribuite:

- a) alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, di cui all'articolo 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- b) ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la contiguità territoriale.

3) L'Unione Montana esercita funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione. Il limite minimo demografico richiesto dalla legge regionale 11/2012 per la gestione della funzione sociale è derogato, in quanto la coincidenza con l'ambito del Distretto sanitario di Ceva verrà raggiunta con la stipula di apposita convenzione con l'Unione Montana Alta Val Tanaro e con gli altri Comuni appartenenti al Distretto Sanitario di Ceva e precisamente: Comuni di Gottasecca, Igliano, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Paroldo e Prunetto;
2. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
3. Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale – Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
4. Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei Servizi scolastici;

5. Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico Comunale. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n.14/2019, la Regione può prevedere un concorso finanziario a sostegno del servizio;

6. Servizi in materia di statistica;

7. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

8. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Con riferimento alla prima funzione, le risorse personali e patrimoniali sono individuate nel personale e nelle dotazioni e mezzi strumentali, prima in carico alla Comunità Montana e poi trasferiti all'Unione Montana con garanzia del livello occupazionale anche attraverso le convenzioni con gli altri Enti. Le risorse finanziarie sono individuate in contributi regionali e nel trasferimento delle risorse già presenti nei bilanci comunali all'Unione da parte di tutti i Comuni facenti parte del Distretto Sanitario di Ceva.

Con riferimento alle funzioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5,7 e 8 l'Unione potrà contare su una quota annua a carico di ogni Comune aderente nonché di sovvenzioni a carico della Regione Piemonte ai sensi della D.D. n°306 del 30/10/2017.

La quota annua a carico di ogni Comune potrà altresì concretizzarsi nel costo del personale dei Comuni comandato all'Unione in condizioni di reciprocità di parità per ognuno di essi e/o mediante l'utilizzo di dotazioni strumentali e/o informatiche di eguale valore e dall'introito dei proventi dei servizi all'utenza. Ai sensi dell'art.33 comma g-bis, di modifica della legge Regione Piemonte 28 settembre 2012, n.11, la durata minima dei conferimenti di funzione all'Unione Montana, non può essere inferiore a 5 anni.

3 bis) Con appositi regolamenti da approvarsi da parte dei competenti organi dell'Unione verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle funzioni”

3 ter) L'unione Montana di Comuni DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA” svolgerà le attribuzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i Comuni aderenti che ne facciano richiesta e che non abbiano scelto le altre forme alternative previste dalla norma. La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni della centrale unica di Committenza dovrà essere approvata con atto convenzionale dal Consiglio dell'Unione e dovrà individuare le risorse strumentali e organizzative necessarie. Il funzionamento della Centrale di Committenza è disciplinato con apposito Regolamento che è inviato ai Comuni.

Il servizio potrà essere reso anche nei confronti di Comuni non facenti parte dell'Unione che ne facciano richiesta e che prendano atto ed accettino il disciplinare di funzionamento.

L'Unione svolgerà altresì il servizio relativo alla Commissione Locale del Paesaggio per i Comuni che la compongono. La gestione sarà finanziata con il trasferimento all'Unione delle quote dei Comuni aderenti al servizio, già previste nei rispettivi bilanci.

4) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione montana, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, in aggiunta a quelli previsti al comma 2 e 3. La convenzione è approvata dall'organo competente Consiglio dell'Unione montana ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione montana medesima.

5) L'Unione montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti

pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.

6) L'assunzione delle funzioni di cui al comma 4 è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

7) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.

8) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

9) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

10) I rapporti con i comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni

Le funzioni di cui all'articolo 2., comma 2), sono esercitate per conto di tutti i comuni associati, quando sia completato il procedimento di conferimento all'Unione montana di quota-parte delle funzioni della ex Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese ai sensi delle normative regionali.

I procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione montana sono conclusi dal Comune interessato.

Le unioni montane esercitano le funzioni di consorzi di bonifica montana trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'articolo 17 della l. 97/1994.

Esse, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico e privato agendo attraverso:

- apposite convenzioni tra i proprietari pubblici e privati;
- accordi di programma con enti pubblici;
- eventuale costituzione di consorzi, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi e degli alpeggi;
- attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994.

Svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi, nonché per fini di servizi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

- manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
- mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio.

-

Le unioni montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le unioni montane operano quali sportelli del cittadino

attraverso l'utilizzo della connessione veloce prevista presso la sede dell'ente ai sensi della Strategia nazionale per la banda ultra larga.

Programma annuale di attuazione per la montagna

Il Programma annuale di attuazione per la montagna individua, da parte della Regione Piemonte, in coerenza con le finalità della legge regionale n.14/2019:

- gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
- il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

Tale programma individua altresì le linee di azioni, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.

Art. 4 - Sede dell'Unione montana

L'Unione montana ha sede legale provvisoria in località San Bernardino, Via Case Rosse n° 1 12073 CEVA (CN). La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana.

Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1).

Art. 5 – Durata dell'Unione montana.

L'Unione montana ha durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Con la presente revisione statutaria la durata dell'Unione viene stabilita fino al 2035.

La scadenza può essere posticipata con ulteriore modifica statutaria.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

- 1) L'Unione montana è sciolta quando i tutti Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione montana.
- 2) La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione montana e lo scioglimento dell'Unione montana avvengono secondo le seguenti modalità:
 - a. il Consiglio dell'Unione montana, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione montana, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione montana. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 9/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1 e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
 - b. il Presidente dell'Unione montana comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;
 - c. i Consigli dei Comuni aderenti all'Unione montana adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione montana. Le Deliberazioni sono assunte decorso il termine di

entro novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione montana. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

- 3) Se almeno i due terzi dei Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione montana dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione montana, con effetto dal termine previsto dall'articolo 7 e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.
- 4) Lo scioglimento dell'Unione montana non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.
- 5) Ciascun Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- 6) La deliberazione di recesso va trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti. L'Unione che ne prende atto con propria deliberazione nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione;
- 7) Il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della Delibera di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione;
- 8) Sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione europea, regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
- 2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:
 - a) il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato ovvero, a tempo determinato assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali sarà trasferito ai comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, secondo i seguenti criteri:
 - i. di norma, il personale dell'Unione montana è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli in materia di personale;
 - ii. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione montana torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;
 - iii. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato;
 - b) i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i Comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana;
 - c) i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni;
 - d) i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.

3) Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione montana e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

Resta inteso che i Comuni subentranti dopo la prima composizione dell'Unione Montana saranno partecipi sia per la parte attiva sia per la parte passiva solo dal momento del loro ingresso.

4) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione montana, la definizione dei rapporti tra l'Unione montana ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun comune, un rappresentante dell'Unione montana ed un rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8- Organi dell'Unione montana

- 1) Sono organi dell'Unione montana:
 - a. il Consiglio
 - b. la Giunta
 - c. il Presidente

Gli organi sono formati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica esclusivamente da Amministratori in carica nei Comuni aderenti. e ad essi non possono essere attribuiti emolumenti, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi percepiti.

Art. 9 - Consiglio dell'Unione montana

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 23 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2) Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati.

3) Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari è individuato nella misura di tre componenti. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, entro 20 giorni dalla data nella quale si svolte le elezioni amministrative, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più' uno dei componenti i rappresentanti delle minoranze.

4) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Comune è rappresentato dal Commissario.

5) Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana elegge il Presidente nella prima adunanza ,subito dopo la convalida dei Consiglieri .
- 2) Il Consiglio dell'Unione Montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i. prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
- 3) Il Consiglio al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio economico e di tutela del proprio territorio, adotta entro 90 giorni dall'inizio mandato, su proposta della Giunta uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
- 4) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.
- 5) Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi svolti.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è convocato :
 - a. di norma su iniziativa del Presidente
 - b. su richiesta scritta di almeno 2/5 dei suoi componenti
 - c. su richiesta della Giunta dell'Unione.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'avviso deve essere consegnato, normalmente attraverso posta elettronica, a ciascun componente il Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione, in sessione ordinaria in relazione all'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione e tre giorni prima della data di convocazione in seduta straordinaria. Nel caso in cui siano utilizzati mezzi di convocazione non telematici, l'avviso è recapitato presso la Sede Comunale di appartenenza.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
- 5) Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
- 8) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati (consiglieri espressione dei comuni e rappresentanti della minoranza) e con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei comuni aderenti che rappresentino almeno i 6/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1.
- 3) Le modifiche del presente statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con

deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, e con il voto favorevole dei consiglieri espressione dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 9/10 dei voti così come indicati nell'Allegato 1. Qualora nella prima seduta non venga raggiunto tale risultato, il Consiglio dell'Unione Montana sarà convocato nel termine di 30 giorni in due sedute successive. Lo Statuto si riterrà approvato qualora, in entrambe le sedute abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e il 51% dei voti così come delineati nell'Allegato 1.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
- 3) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
- 4) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 5) In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano.

Art. 14 –Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta dell'Unione od almeno a 2/5 i componenti del Consiglio.

Art. 15 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

- 1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a componente il Consiglio dell'Unione montana.
- 2) Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.
- 3) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 16 – Composizione della Giunta dell'Unione Montana

- 1) La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da sei membri scelti dallo stesso Presidente tra i membri del Consiglio dell'Unione Montana.
- 2) Tra i Componenti la Giunta dell'Unione è indicato il Vice Presidente.
- 3) Il Presidente comunica al Consiglio dell'Unione la nomina della Giunta.

Art. 17 – Competenza della Giunta dell'Unione Montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta dell'Unione Montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal

presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari.

- 2) La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulle proprie attività.
- 3) Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione montana nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 18 –Funzionamento della Giunta dell'Unione.

- 1) La Giunta dell'Unione Montana è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua assenza dal Vice Presidente.
- 2) Si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta si renda necessario ovvero il Presidente lo ritenga opportuno.
- 3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti . A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 5) Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.

Art. 19 –Il Presidente dell'Unione Montana

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a maggioranza di cui al comma 2) dell'articolo 12 dei suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di Sindaco, ? presso uno dei comuni aderenti all'Unione. Dopo tre scrutini, nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta predetta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
- 2) Fino all'elezione del Presidente, le funzioni sono assolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti
- 3) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 4) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione Montana devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 5) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

Art. 20 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione Montana e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana e all'Ufficio di Direzione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione montana e con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.
- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- 5) Il Presidente può concedere delega ad altri membri per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti in indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 21 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

- 1) Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la

carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00 e smi.

2) In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 22 – Divieto di incarichi e consulenze

1) Al Presidente, ai componenti della Giunta, Consiglio dell'Unione montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 23 – Permessi, indennità

1) Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta, Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 24 – Regolamenti

1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della Giunta per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

Art. 25 – Criteri generali

1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 26 – Consultazioni

1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.

2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 27 – Istanze, osservazioni, proposte

1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.

2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 28 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione Montana

1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione Montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Unione montana.

2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3) Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 29 – Convenzioni

1) L'Unione montana può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 legge Regionale del Piemonte n.3 del 14 marzo 2014, le funzioni previste dal comma 2 lettera C) della suddetta legge e dall'articolo 2 comma 2 lettera c) del presente statuto possono essere esercitate dalle Unioni montane in convenzione tra loro. Per l'esercizio delle stesse funzioni l'unione montana può convenzionarsi con i Comuni montani che non fanno parte di Unioni Montane.

3) Lo schema di convenzione è approvato con deliberazione nella quale sono indicati:

- le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
- i fini e la durata della convenzione;
- le modalità di finanziamento;
- le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e

degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 30 – Accordi di programma

- 1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a. tempi e modalità di funzionamento;
 - b. modalità di finanziamento;
 - c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 31 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto e dal Consiglio dell'Unione con propri atti.
- 2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:
 - a. servizi e altre strutture organizzative, anche di sub-ambito;
 - b. sedi operative, anche decentrate;
 - c. sportelli polifunzionali.
- 3) Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.
- 4) Il regolamento, inoltre, definisce l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:
 - a. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - b. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
 - c. la specificazione delle funzioni di direzione e delle responsabilità gestionali;
 - d. le procedure di approvazione della dotazione organica;
 - e. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - f. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
 - g. le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
 - h. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
 - i. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.
- 5) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 32 – Organizzazione del personale

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 33 – Personale dell'Unione Montana

- 1) All'Unione montana sono affidate dalla Regione Piemonte, dall'Ex Comunità Montana, dai Comuni Associati per le funzioni e i servizi espressamente conferiti all'Unione ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Legge Regionale n. 11/2012 o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.
- 2) Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 lettera c) articolo 3 della legge regionale del Piemonte n.3 del 14 marzo 2014 e di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c) del presente statuto, l'Unione Montana si avvale, anche in convenzione con altre Unioni Montane, dei beni e del personale dipendente della Comunità Montana.
- 3) Per quanto inerente i punti 1 e 2 del presente articolo nonché per le funzioni di cui all'art. 2) dello Statuto vigente, l'Unione Montana può fare ricorso, eccezionalmente, ad incarichi di alta professionalità, previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 34 –Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 35 – Segretario Direttore Generale dell'Unione Montana

- 1) Il Segretario-Direttore Generale dell'Unione montana è nominato dal Presidente previo parere della Giunta dell'Unione dei Comuni tra i Segretari dei Comuni aderenti. ovvero tra soggetti che abbiano ricoperto il ruolo di Segretario di comunità montana ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 3/2014 e in conformità alla normativa vigente.
- 2) Il Segretario-Direttore Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Il Segretario-Direttore Generale svolge le funzioni di responsabile anticorruzione e per la trasparenza, qualora il Presidente non provveda all'attribuzione di tali funzioni ad altro funzionario dell'Unione e dei Comuni che la compongono.

- 4) Al fine di coadiuvare il Segretario-Direttore Generale dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente può nominare un Vice Segretario tra i funzionari dell'Unione.
- 5) Il Presidente può conferire al Segretario-Direttore Generale ulteriori funzioni, previste dalla legge.
- 6) Il Segretario-Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, su conforme parere della Giunta dell'unione per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 36 – Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 37 – Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione montana è costituita da:
 - a. fondo Regionale per la Montagna ripartito tra le Unioni Montane secondo le modalità di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 3 del 14 marzo 2014;
 - b. fondi assegnati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 per le attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c. trasferimenti e contributi ordinari dello Stato e della Regione;
 - d. trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi espressamente conferiti /delegati all'Unione Montana o convenzionati;
 - e. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri Organismi;
 - f. tasse, tariffe e contributi per servizi affidati espressamente dai Comuni;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.

Art. 38 –Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

- 1) L'Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione montana stessa, su conforme delibera dei Comuni affidanti.
- 2) Il Consiglio dell'Unione delibera i criteri di riparto dei trasferimenti comunali per le funzioni e i servizi espressamente conferiti dai Comuni all'Unione montana. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame. I comuni sono tenuti a iscrivere a bilancio con deliberazione consiliare la quota-parte di trasferimenti da erogare all'Unione montana.

Art. 39 – Attività finanziaria

- 1) L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 40 – Bilancio

- 1) La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione montana.
- 3) L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 41 – Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro il termine fissato dalla legge.

Art. 42 – Controllo interno

- 1) L'Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
 - c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 43 – Controllo di gestione

- 1) L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presidente dell'unione sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.
- 3) Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi di legge, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 44 – Revisione economica e finanziaria

- 1) L'organo di revisore del conto è scelto nel rispetto delle disposizioni di legge, mediante estrazione, da un elenco dove possono essere inseriti, a richiesta, soggetti iscritti, al livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
- 2) All'Organo di revisione competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di

contabilità.

3) L'Organo di revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni dell'Organo di revisione è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del soggetto che ricopre tale funzione.

4) Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6) Il compenso annuale dei componenti l'Organo di Revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 45 – Tesoreria

1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Entrata in vigore

1) Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore secondo la normativa vigente.

ALLEGATO 1

Il criterio adottato per la definizione dei voti è stato il seguente: ad ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti viene attribuito 1 voto. (abitanti al 31/12/2021).

	Comune	Abitanti censimento 2021	Voto ponderato
1	Battifollo	211	1
2	Castellino Tanaro	282	1
3	Castelnuovo di Ceva	103	1
4	Ceva	5.681	6
5	Cigliè	187	1
6	Lesegno	788	1
7	Lisio	190	1
8	Mombasiglio	616	1
9	Montezemolo	227	1
10	Niella Tanaro	958	1
11	Priero	516	1
12	Roascio	91	1
13	Roburent	477	1
14	Rocca Cigliè	126	1
15	Sale delle Langhe	473	1
16	Sale San Giovanni	156	1
17	Saliceto	1.188	2
18	Scagnello	174	1
19	Torresina	48	1
20	Viola	362	1
		12.854	26